



MM 2/2018

Adeguamento dell'art. 2 cpv. 3 e 4 del Regolamento comunale di Faido

Egregio Signor Presidente,
 Gentile Signora, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

Premessa

Il Regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 luglio 2012, ratificato dalla Sezione enti locali e modificato con l'entrata in vigore dell'aggregazione fra i comuni di Faido e Sobrio.

Si tratta ora di adeguare i capoversi 3 e 4 dell'attuale art. 2 in base alle mutate esigenze dei cittadini delle frazioni.

Modifica dell'art. 2 cpv. 3 e 4 RC

Articolo attualmente in vigore	Proposta di modifica in grassetto
<p>Art. 2 ¹Il nome del Comune è Faido. ²Il Comune comprende le seguenti frazioni: - Anzonico con Rongie - Calonico - Calpiogna con Primadengo - Campello con Cari - Cavagnago - Chiggiogna con Lavorgo, Fusnengo e Aretta - Chironico con Nivo e Grumo - Mairengo con Polmengo, Tortengo e Raslina - Osco con Vigerà, Freggio e Brusgnano - Rossura con Tengia, Figgione e Molare - Sobrio con Ronzano.</p> <p>³È istituita la commissione di frazione composta da tre persone (presidente + due membri) con il compito di coordinare l'attività dell'assemblea di frazione e in particolare di tenere i contatti con gli organi comunali e l'amministrazione e di farsi portavoce delle necessità locali e di organizzare, in collaborazione con il Municipio, le Assemblee di frazione. La sua nomina è di competenza del Municipio.</p> <p>⁴È istituita l'Assemblea di frazione con compiti propositivi e consuntivi su argomenti di carattere urbanistico, sociale, di sicurezza pubblica, culturale, ecc. L'Assemblea di frazione può essere convocata, tramite il Municipio, su richiesta di 1/10 dei residenti che hanno compiuto 18 anni.</p>	<p>Art. 2 ¹Il nome del Comune è Faido. ²Il Comune comprende le seguenti frazioni: - Anzonico con Rongie - Calonico - Calpiogna con Primadengo - Campello con Cari - Cavagnago - Chiggiogna con Lavorgo, Fusnengo e Aretta - Chironico con Nivo e Grumo - Mairengo con Polmengo, Tortengo e Raslina - Osco con Vigerà, Freggio e Brusgnano - Rossura con Tengia, Figgione e Molare - Sobrio con Ronzano.</p> <p>³Può essere istituita la commissione di frazione composta da tre persone (presidente + due membri) con il compito di coordinare l'attività dell'assemblea di frazione e in particolare di tenere i contatti con gli organi comunali e l'amministrazione e di farsi portavoce delle necessità locali e di organizzare, in collaborazione con il Municipio, le Assemblee di frazione. La sua nomina è di competenza del Municipio su proposta dei cittadini della frazione.</p> <p>⁴Può essere istituita l'Assemblea di frazione con compiti propositivi e consuntivi su argomenti di carattere urbanistico, sociale, di sicurezza pubblica, culturale, ecc. L'Assemblea di frazione può essere convocata, tramite il Municipio, su richiesta di 1/10 dei residenti che hanno compiuto 18 anni.</p>

Commento

Stando all'attuale LOC (art. 4) l'organizzazione del territorio comunale in quartieri e in frazioni, così come la relativa organizzazione è devoluta al Regolamento comunale (estratto messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007):

- i comuni hanno la possibilità (non l'obbligo) di prevedere delle modalità per organizzare le proprie frazioni e/o quartieri e i relativi organi;
- la regolamentazione è demandata ai singoli regolamenti comunali, con ampia libertà per ogni comune di organizzarsi in funzione delle proprie specificità ed esigenze;
- La LOC si limita a fissare alcuni punti fermi:
 - gli organi di quartiere/frazione hanno unicamente funzione consultiva
 - detti organi hanno il diritto a ricevere una risposta dal municipio alle proprie sollecitazioni
 - il municipio deve (obbligatoriamente) attivarsi nei tempi e nei modi prescritti dal ROC riguardo l'organizzazione di quartieri e/o frazioni
- Per ogni altro aspetto di funzionamento e operativo è data autonomia ai comuni di regolamentare nel rispettivo ROC.

Art. 2 cpv. 3 del Regolamento comunale

In alcune frazioni (Chironico, Calpiogna e Sobrio - Campello istituita ma non attiva) non è stato fino ad ora possibile costituire la commissione per mancanza di interessati, rispettivamente è emersa la volontà di non voler costituire la commissione di frazione in quanto non ritenuta necessaria. L'attuale formulazione dell'articolo, impone al Municipio di istituire la commissione di frazione designando tre persone quali membri di quest'ultima. Si tratta ora di adeguare i due capoversi rendendoli di carattere dispositivo, ossia dando la possibilità, ma non l'obbligo, di istituire la commissione di frazione, quando questa è ritenuta necessaria dai cittadini della frazione stessa (Assemblea di frazione). Con questa modifica si vuole dare maggiore importanza alla volontà dei cittadini di una frazione di voler decidere se costituire la commissione di frazione, per poter esercitare quel ruolo consultivo e propositivo negli ambiti di sua pertinenza e farsi da portavoce delle necessità locali. La nomina della commissione di frazione resta di competenza del Municipio e avviene su proposta dei cittadini della frazione.

Art. 2 cpv. 4 del Regolamento comunale

Per quanto attiene alla modifica al capoverso 4 vale la stessa motivazione di cui al paragrafo precedente, nel senso che in ogni momento l'Assemblea di frazione può essere istituita.

Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere

1. È approvata la modifica dell'art. 2 cpv. 3 e 4 del Regolamento comunale.
2. La modifica entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'autorità competente.

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco La Segretaria
Ing. R. David A. Pedrini

Approvato con ris. mun 26/2018 del 15.1.2018

N.B. Il presente messaggio viene attribuito alla Commissione delle petizioni